

Allegato "A" al n. 24641 repert. e n. 7866 raccolta

STATUTO

PARTE PRIMA: GENERALITA'

Art.1 - Costituzione e Denominazione

1.1 - E' costituita ai sensi degli artt.14 e ss. del C.C.

un'Associazione denominata

"NOVARA ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE - LINFOMI E  
MIELOMA - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"

L'Associazione potrà utilizzare la formula abbreviata di "NO-  
VARA A.I.L. ■ O.N.L.U.S.".

1.2 - L'Associazione dovrà utilizzare, nella denominazione e  
in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al  
pubblico, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Uti-  
lità Sociale" o l'acronimo "O.n.l.u.s." nonchè il segno gra-  
fico dell'AIL Nazionale.

1.3 - L'Associazione potrà richiedere il riconoscimento della  
personalità giuridica.

Art.2 - Sede

2.1 - L'Associazione ha sede legale in Novara presso l'Azienda  
Ospedaliera Maggiore della Carità ■ Corso Mazzini 18.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferi-  
mento della sede e degli uffici purchè sempre nel territorio  
del Comune di Novara.

Art.3 - Durata e carattere dell'associazione

3.1 - L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciol-



ta in qualsiasi momento dall'Assemblea dei soci con la presenza ed il voto di almeno tre quarti del numero dei soci stessi e a mente del successivo art.25.

3.2 - L'Associazione ha carattere volontario, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art.4 - Scopi dell'associazione

4.1 - L'Associazione ha la funzione di promuovere in Novara e provincia lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche nel campo delle leucemie, dei linfomi e del mieloma e delle altre emopatie maligne - il tutto di seguito indicato semplicemente come "leucemie" - e di favorire il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie, con la conseguente progressiva collaborazione con le Associazioni ed Istituti operanti in Italia o in altri Paesi e il reciproco adeguamento ottimale delle attività del settore.

L'Associazione può altresì svolgere o commissionare ogni attività di ricerca scientifica biomedica sulle leucemie.

L'Associazione ha altresì lo scopo di prestare assistenza sanitaria a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche e sociali.

4.2 - L'Associazione potrà patrocinare, promuovere, organizzare, gestire ed attuare qualsiasi iniziativa, manifestazione, pubblicazione ed attività per:

a) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere i problemi della eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione, diagnosi e terapia delle leucemie; \_\_\_\_\_

b) promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca esistenti ed incoraggiando un sempre maggior numero di ricercatori ad indirizzare la loro attività allo studio delle leucemie; \_\_\_\_\_

c) promuovere ogni opportuna iniziativa anche per attuare il coordinamento sinergico tra le varie associazioni idonee a soddisfare compiutamente l'assistenza domiciliare ai pazienti; \_\_\_\_\_

d) nell'ambito di quanto previsto al punto b), promuovere la formazione di nuovi ricercatori; \_\_\_\_\_

e) facilitare gli scambi di informazione scientifica a livello nazionale e internazionale mediante soggiorni di ricercatori nei vari centri nazionali o stranieri, patrocinare ed organizzare corsi di aggiornamento, convegni e congressi, sollecitare l'intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini mediante divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie, alla loro importanza sociale ed al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia nella lotta contro i tumori maligni; \_\_\_\_\_

f) incentivare e realizzare l'attività del volontariato senza fini di lucro; \_\_\_\_\_



- g) collaborare con gli organi legislativi e di governo, statali, regionali, e degli altri enti locali per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi di studio, di nuove leggi e provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione e stimolo; —
- h) collaborare con le Autorità, con le Università e con i dipartimenti e i centri universitari, con le divisioni e i centri ospedalieri e con le altre Istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, delle strutture e delle attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria che di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie, ferma restando la competenza territoriale esclusiva delle sezioni dell'AIL, ove esistenti; —
- i) attuare ogni altro mezzo e attività finalizzata agli scopi sociali. \_\_\_\_\_

4.3 - L'Associazione svolge inoltre la funzione di sezione periferica autonoma, per la Provincia di Novara, della "AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e mieloma - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" - con sede in Roma, Via Ravenna, 34, riconosciuta con D.P.R. n.481 del 19 Settembre 1975 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al n.263/75 presso il Tribunale di Roma, qui di seguito denominata per brevità "A.I.L. O.n.l.u.s." \_\_\_\_\_

#### Art.5 - Strumenti \_\_\_\_\_

5.1 - L'associazione non svolge attività diverse da quelle

istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

5.2 - Nei limiti dei propri scopi non di lucro e tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'associazione potrà per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;

- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento dello scopo associativo;

- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dello scopo associativo e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi;

- cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso ed in comodato beni mobili ed immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto;

- reperire i mezzi necessari occorrenti per i fini istituzionali.

Resta salva l'osservanza delle norme vigenti per l'esercizio delle attività per le quali la legge richiede apposite auto-



rizzazioni od iscrizioni ed in particolare sono espressamente escluse: le attività riservate agli iscritti in albi professionali, l'esercizio in via prevalente e/o nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106 comma 1 D.L.vo 1° settembre 1993 numero 385 s.m.i.; l'esercizio delle attività riservate ai sensi del D.L.vo 24 febbraio 1998 n.58 s.m.i.; l'erogazione del credito al consumo neppure nell'ambito dei propri soci; la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'attività assicurativa e tutte le attività vietate dalla presente e futura legislazione. \_\_\_\_\_

Art.6 ■ Soci \_\_\_\_\_

6.1 - Sono soci dell'associazione con diritto di voto coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. \_\_\_\_\_

Inoltre, la qualifica di socio con diritto di voto si acquista con delibera del Consiglio di Amministrazione, previa domanda e su presentazione di due soci. \_\_\_\_\_

L'ammissione a socio comporta l'accettazione dello statuto e l'obbligo del pagamento della quota sociale annuale, il cui importo è fissato dal Consiglio di Amministrazione. \_\_\_\_\_

E' data al Consiglio di Amministrazione la facoltà consentire che entrino a far parte dell'associazione "soci simpatizzanti" non aventi diritto al voto. \_\_\_\_\_

6.2 - L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. \_\_\_\_\_

6.3 - I soci in regola con il pagamento delle quote associa-

tive hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

6.4 - I soci, entro il 30 giugno di ogni anno, debbono versare la quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

6.5 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare soci onorari e benemeriti le persone, istituzioni che abbiano acquisito particolare prestigio scientifico o che abbiano dato un significativo contributo all'associazione.

6.6 - Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche che versino annualmente un contributo liberale la cui entità minima viene stabilita di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione, ovvero versino, anche una tantum, un contributo di rilevante valore.

6.7 - La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso a norma dell'art.24 C.C.;
- b) per delibera di esclusione del Consiglio di Amministrazione, ove il socio - benchè sollecitato - ometta di versare la quota di partecipazione annuale, ovvero per accertati motivi di incompatibilità con lo scopo perseguito dall'Associazione, o per aver contravvenuto a norme ed obblighi contenuti nel presente statuto, o per altri motivi che comportino l'incompatibilità con i fini di questo statuto.

6.8 - La qualità di socio non è trasmissibile e nessun diritto



to possono vantare i soci ed i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.

Art.7 - Patrimonio e bilanci \_\_\_\_\_

7.1 - Le entrate dell'Associazione sono costituite: \_\_\_\_\_

- a) dalle quote versate dai soci; \_\_\_\_\_
- b) da contributi liberali di persone fisiche e giuridiche e da contributi e sussidi erogati, sotto qualsiasi forma, da Autorità, Istituzioni, Enti pubblici o privati; \_\_\_\_\_
- c) da donazioni, eredità e legati; \_\_\_\_\_
- d) da contributi, rette, premi di studio, concorsi, spese, sussidi da parte dello Stato e delle Regioni nonché di enti pubblici e privati, italiani ed esteri; \_\_\_\_\_
- e) da proventi di sottoscrizioni di manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate; \_\_\_\_\_
- f) da ogni altra entrata. \_\_\_\_\_

7.2 ■ Tutto il patrimonio è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento e di investimento della Associazione, ad eccezione dei beni vincolati dal donatore o testatore.

7.3 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. \_\_\_\_\_

7.4 - Per ogni anno finanziario il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea ordinaria dei Soci, entro il 30 (trenta) aprile, il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente nonché una relazione presuntiva per l'anno in cor-

50. \_\_\_\_\_

7.5 - E' fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse. \_\_\_\_\_

7.6 - L'Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi riserve o capitale, per tutta la durata di vita dell'Associazione, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge ovvero venga effettuata a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. \_\_\_\_\_

PARTE SECONDA: ORDINAMENTO \_\_\_\_\_

Art.8 - Organi \_\_\_\_\_

8.1 - Gli organi dell'Associazione sono: \_\_\_\_\_

- 1) l'Assemblea dei soci; \_\_\_\_\_
- 2) il Consiglio di Amministrazione; \_\_\_\_\_
- 3) il Presidente e il Vice Presidente; \_\_\_\_\_
- 4) il Collegio dei Revisori. \_\_\_\_\_

CAPO I: ASSEMBLEA DEI SOCI. \_\_\_\_\_

Art.9 - Partecipazione all'Assemblea \_\_\_\_\_

9.1 - Alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione hanno diritto di partecipare e di votare i soci. \_\_\_\_\_

9.2 - Il Collegio dei Revisori ed il Comitato Scientifico possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto. \_\_\_\_\_

9.3 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ed in sua assenza dal Vice Presidente dell'Associazione. \_\_\_\_\_



ne ovvero, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci effettivi presenti. \_\_\_\_\_

9.4 - Il Presidente dell'Associazione nomina il Segretario per la redazione del verbale. \_\_\_\_\_

Art.10 - Competenze dell'Assemblea \_\_\_\_\_

10.1 - E' di competenza dell'Assemblea dei soci in sede ordinaria: \_\_\_\_\_

a) determinare le quote di ammissione per i soci, ove non vi provveda il Consiglio di Amministrazione; \_\_\_\_\_

b) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, determinandone il numero; \_\_\_\_\_

c) nominare i tre membri effettivi, i due supplenti e il Presidente del Collegio dei Revisori; \_\_\_\_\_

d) designare eventuali Presidenti Onorari dell'Associazione; \_\_\_\_\_

e) discutere e deliberare l'approvazione del bilancio e del programma di attività. \_\_\_\_\_

10.2 - E' di competenza dell'Assemblea dei soci in sede straordinaria: \_\_\_\_\_

a) deliberare sulle modifiche dello Statuto; \_\_\_\_\_

b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione. \_\_\_\_\_

Art.11 - Convocazione dell'Assemblea \_\_\_\_\_

11.1 - L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, salvo altro termine di legge, per l'approvazione del bilancio e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. \_\_\_\_\_

11.2 - L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in via ordinaria che in via straordinaria: \_\_\_\_\_

a) per decisione del Consiglio di Amministrazione; \_\_\_\_\_

b) su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione; \_\_\_\_\_

c) su richiesta, scritta e motivata, del Collegio dei Revisori. \_\_\_\_\_

11.3 - Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, con preavviso di almeno dieci giorni, a mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, o per fax, o per posta elettronica, indirizzata ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, che contenga l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione. \_\_\_\_\_

11.4 - L'avviso può contenere la data per la seconda convocazione, che comunque non deve avere luogo nello stesso giorno della prima convocazione. \_\_\_\_\_

Art.12 - Costituzione dell'Assemblea \_\_\_\_\_

12.1 - L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. \_\_\_\_\_

12.2 - L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, per le modificazioni statutarie, sia in prima convocazione \_\_\_\_\_



zione, a norma dell'art.21 del codice civile. In seconda convocazione, le deliberazioni potranno essere assunte con la maggioranza dei voti espressi dai soci presenti. \_\_\_\_\_

12.3 - Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente art.12.2, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita nei termini di cui all'art.12.1. \_\_\_\_\_

12.4 - E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, esclusivamente ad altro socio, che ne dichiara vera la firma, purchè apposta in sua presenza. \_\_\_\_\_

Il Socio delegato non può rappresentare più di cinque altri Soci e deve consegnare al Presidente o chi ne fa le veci prima dell'inizio dell'Assemblea, la delega o le deleghe in suo possesso. \_\_\_\_\_

12.5 - Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà, quando vi siano all'ordine del giorno modificazioni statutarie, e tutte le volte che lo riterrà opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea. \_\_\_\_\_

La redazione del verbale da parte del notaio sarà obbligatoria qualora all'ordine del giorno vi sia lo scioglimento dell'Associazione. \_\_\_\_\_

12.6 - I verbali delle riunioni di Assemblea sono redatti in forma sintetica dal Segretario in carica o, in sua assenza, e solo per quella seduta, da persona scelta tra i presenti dai

Presidente dell'associazione. \_\_\_\_\_

Art.13 - Deliberazione dell'Assemblea \_\_\_\_\_

13.1 - Ogni socio ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari. \_\_\_\_\_

13.2 - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese a maggioranza di voti. \_\_\_\_\_

13.3 - Nello stesso modo l'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il collegio dei Revisori; in caso di parità di voti si considera eletto, rispettivamente, per Consigliere chi sia socio da maggior tempo, e per Revisore il socio con precedenza su un non socio, e tra i soci quello che lo sia da maggior tempo. \_\_\_\_\_

13.4 - Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, quando vi sia all'ordine del giorno lo scioglimento dell'Associazione sono prese a norma dell'art.21 del codice civile; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese a norma del precedente art.13.2. \_\_\_\_\_

13.5 - Le deliberazioni prese in conformità con lo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti. \_\_\_\_\_

13.6 - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono fatte constare nel verbale trascritto nell'apposito libro dei verbali assembleari; tale verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario e dal Notaio se presente. \_\_\_\_\_

13.7 - Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto, nè possono rappresentare altri soci.

CAPO II: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.14 - Composizione del Consiglio

14.1 - Il Consiglio di Amministrazione è formato da non meno di tre e non più di 11 (undici) membri, che possono essere scelti anche fra persone che non sono soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare una giunta di tre persone per la gestione degli affari correnti, e in via d'urgenza per quelli straordinari, fermo l'obbligo - per questi ultimi - di sottoporre le decisioni al parere dell'interc Consiglio di Amministrazione entro i 15 giorni successivi.

14.2 - Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali; i componenti prestano la loro attività gratuitamente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, e sono rieleggibili.

14.3 - Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di procedere, attraverso cooptazione, alla integrazione del Consiglio stesso, fino al termine statutario, se dimissionari alcuni membri, purchè meno della metà; quelli così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva.

14.4 - Venendo meno, per dimissioni o per altra causa, la

*Arturo Lodi  
Maurizio Lorenzi  
Leone Enrico  
Roberto*

*Daniela Maffei  
Luigi P...  
S...  
S...*

maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio cessa dall'ufficio; gli Amministratori uscenti devono convocare l'Assemblea per la ricostruzione del Consiglio di Amministrazione e, nel frattempo, rimangono in carica per la gestione ordinaria. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, è il Collegio dei Revisori a provvedere al riguardo.

#### Art.15 - Convocazione del Consiglio

15.1 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sempre in unica convocazione, almeno una volta a trimestre, e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando allo stesso Presidente ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno due terzi dei componenti o il Collegio dei Revisori.

Decorso inutilmente dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori.

15.2 - Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o dal Segretario, con lettera raccomandata da inviare ai membri almeno quattro giorni continui prima dell'adunanza.

Le convocazioni possono essere effettuate, oltre che per raccomandata, anche con lettera consegnata a mano, con fax o attraverso posta elettronica e devono contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

15.3 - Nel caso in cui il convocante ritenga urgente l'adunanza, la convocazione può essere effettuata mediante tele-

gramma e/o fax e/o posta elettronica, da spedirsi almeno quarantotto ore prima.

Art.16 - Adunanza e deliberazioni del Consiglio

16.1 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, i quali non possono farsi rappresentare, e sono presiedute dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

16.2 - Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, anche quando alcuni tra questi si astengano o si allontanino; in caso di parità prevale il voto del presidente dell'adunanza.

16.3 - Alle adunanze del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente o i Presidenti Onorari, il Presidente del Comitato Scientifico, i Revisori, il Segretario e il Tesoriere.

16.4 - Le sedute e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare nel verbale che, trascritto nell'apposito libro verbali del Consiglio di Amministrazione, deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

Art.17 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Art.17.1 - Al Consiglio di Amministrazione competono le seguenti attribuzioni:

*Dr. Luca Polato*  
*Massimo Caspary*  
*Luca Enrico Della Porta*  
*Roberto Barchiesi*

*Davide Maffei*  
*Luca P...*  
*Caspary*  
*Severino*  
*Luca P...*

a) deliberare sulle questioni che riguardano l'attività dell'associazione per l'attuazione dello scopo associativo, seguendo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso; \_\_\_\_\_

b) predisporre il bilancio ed il programma dell'attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria; \_\_\_\_\_

c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione; \_\_\_\_\_

d) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci; \_\_\_\_\_

e) eleggere i componenti del Comitato Scientifico ed il suo Presidente, provvedendo ad eventuali sostituzioni in caso di decesso, di rinuncia o per gravi motivi sopraggiunti; \_\_\_\_\_

f) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, compiere atti ed operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari che, secondo il suo giudizio, si ritengono necessarie per l'esecuzione di attività, ed infine attuare tutte le iniziative del caso, con facoltà di delegarne in tutto o in parte l'attuazione; \_\_\_\_\_

g) deliberare su tutti gli atti che non siano attribuiti alla competenza dell'Assemblea a norma di statuto o di legge; \_\_\_\_\_

h) stabilire e cambiare l'indirizzo della sede dell'Associazione che deve comunque rimanere a Novara; \_\_\_\_\_

i) istituire, regolare e sciogliere Organi consultivi e operativi, Comitati, Commissioni, anche permanenti e con partecipazione di non soci, che propongano iniziative e programmi



A tale riguardo, avrà il potere di proporre azioni e domande e di desistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale.

18.2 - Il Presidente ha il compito, con l'ausilio del Segretario, di convocare e presiedere l'assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione, e di sovrintendere, in particolare, alla verbalizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni delle stesse.

18.3 - In caso di dimissioni o di impedimento grave le veci vengono assunte dal Vice Presidente.

#### CAPO IV: TESORIERE DELL'ASSOCIAZIONE

##### Art.19 - Competenze del Tesoriere

19.1 - Il Tesoriere ha il compito di gestire la cassa dell'Associazione e di operare sui conti correnti bancari e postali, disponendo, a tale riguardo, del potere di firma.

19.2 - Il Tesoriere ha il compito di amministrare i fondi dell'Associazione secondo le istruzioni del Consiglio di Amministrazione, di fornire i dati al Consiglio stesso per la redazione del Conto Consuntivo annuale del Bilancio preventivo e della Relazione morale e finanziaria dell'Associazione.

19.3 - In casi di particolare necessità o urgenza, il Tesoriere potrà, anche senza specifico mandato del Consiglio di Amministrazione, eseguire atti riguardanti la gestione finanziaria dell'Associazione, quali, a titolo esemplificativo e

non esaustivo, l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali, l'investimento ed il disinvestimento di titoli, nonché ogni altra attività finanziaria.

19.4 - Il Tesoriere dura in carica per il triennio del Consiglio di Amministrazione, salvo dimissioni o revoca, e può essere nuovamente nominato.

CAPO V: COLLEGIO DEI REVISORI

Art.20 - Composizione del Collegio dei Revisori

20.1 - Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea dei soci.

20.2 - I membri del Collegio dei Revisori vengono scelti di preferenza fra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Contabili e negli albi professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, o in altri Albi professionali, o tra persone con esperienza in materia contabile-finanziaria.

I revisori durano in carica per un triennio, svolgono le loro funzioni gratuitamente, salvo diversa deliberazione assembleare, e sono rieleggibili.

20.3 - I revisori supplenti, in ordine di anzianità di età, sostituiscono gli effettivi quando questi vengono, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del triennio; i sostituti rimangono in carica fino alla prossima assemblea, che provvede ad integrare il Collegio.

Art.21 - Competenze del Collegio dei Revisori

*Handwritten notes:*  
"Art. 20 e 21"  
"Manno Rampa"  
"Ruolo dei Revisori Contabili"  
"Ruolo dei Revisori"

*Handwritten signatures and notes:*  
"Carlo Maffei"  
"Manno Rampa"  
"Manno Rampa"  
"Manno Rampa"

11.1 - Al Collegio dei Revisori compete: \_\_\_\_\_

a controllare la gestione patrimoniale e finanziaria, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti, l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio alle scritture contabili; \_\_\_\_\_

b presentare all'Assemblea dei soci una relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo - contabile ed economico-finanziario; \_\_\_\_\_

c provvedere, occorrendo e a norma del presente Statuto, a richiedere la convocazione od a convocare l'Assemblea dei soci o il Consiglio di Amministrazione, ed a quant'altro previsto di competenza del Collegio dallo Statuto. \_\_\_\_\_

CAPO VI: COMITATO SCIENTIFICO. \_\_\_\_\_

Art.22 - Composizione del Comitato Scientifico \_\_\_\_\_

11.1 - Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Scientifico, che potrà essere composto anche da persone non soci, tra le quali un Presidente, per la durata di un triennio rinnovabile. \_\_\_\_\_

Art.23 - Competenze del Comitato Scientifico \_\_\_\_\_

11.1 - Il Comitato Scientifico avrà il compito di suggerire indicazioni specifiche per il migliore raggiungimento dello scopo dell'Associazione in relazione a tutte le attività di assistenza, studio e ricerca. A tale scopo, il Comitato collaborerà con il Consiglio di Amministrazione e il suo Presi-

dente, o un altro membro da questi designato, potrà partecipare alle sedute del Consiglio stesso.

23.2 - Il Comitato viene convocato dal suo Presidente nei tempi idonei per lo svolgimento della propria attività, e con libertà di forme; per la validità delle decisioni del Comitato sarà necessario il voto della maggioranza dei presenti. — In caso di parità prevale il voto del presidente dell'adunanza.

Il Comitato curerà la redazione di un succinto verbale delle suddette adunanze.

23.3 - Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad eventuali sostituzioni dei membri del Comitato.

CAPO VII : IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 24 - Competenze del Segretario

24.1 - Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Segretario Generale.

24.2 - Il Segretario può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio e dura in carica per un anno rinnovabile.

24.3 - Il Segretario cura il disbrigo delle questioni di ordinaria amministrazione, provvede alla firma della corrispondenza corrente, se delegato, e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente, tra cui l'assistenza per la regolare convocazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

*Antonio Polano*  
*Maurizio Campagna*  
*Leonardo Carriero*  
*Roberto Costa*  
*Roberto Rocchi*  
*David Maffei*  
*Luigi P...*  
*F...*  
*F...*  
*Antonio Maffei*

14.4 - Il Segretario partecipa, senza diritto di voto se non  
componente del Consiglio di Amministrazione, alle sedute del  
Consiglio stesso ed alle riunioni dell'Assemblea, avendo in  
particolare la cura dei relativi libri verbali.

#### PARTE TERZA: DISPOSIZIONI FINALI

##### Art. 25 - Scioglimento

25.1 - L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei  
soci in sede straordinaria, convocata e costituita a norma  
degli artt.11 e 12.:

Il verbale dovrà essere redatto da un notaio.

25.2 - L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associa-  
zione:

a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di  
liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art.30 del Codice  
Civile e degli artt.11-21 delle disposizioni di attuazione  
del medesimo;

b) delibera sulla devoluzione del patrimonio associativo ad  
altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o a fi-

ni di pubblica utilità che curino, senza finalità di lucro,

lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica nel  
campo delle leucemie e di altre emopatie maligne, sentito


l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190,

del D.L. 22/96 n.662.

##### Art. 26 - Rinvio

26.1 - Per quanto non contemplato e regolato dal presente

Statuto, si applicano le norme del Codice civile e le altre  
disposizioni di legge in materia di Organizzazioni Non Lucra-  
tive di Utilità Sociale e di enti non commerciali.

Giulio Giolano  
Hanno Campese  
Massimo Rinaldi  
Rosalba Barthelemy  
Daniela Maffei  
Luca Pavesi  
Guglielmo  
Pavullo  




E' copia conforme all'originale che, sottoscritto nei modi di legge trovasi tra i miei atti.

Copia per uso *consentito dalla legge*

Kovara: 12 *9 ottobre 2003*



The image shows a handwritten signature in black ink, which is somewhat stylized and difficult to read. To the right of the signature is a circular official seal. The seal features a central emblem, likely the coat of arms of the Republic of Croatia, surrounded by the text "REPUBLIKA HRVATSKA" at the top and "MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, MLADOSTI I ŠPORTA" at the bottom. The seal is stamped in black ink.